



**“IL PATRIMONIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:
PROFILI GIURIDICI, ECONOMICI E DI CONTROLLO”**

**I Patrimoni destinati:
aspetti giuridici, contabili e di rendicontazione**

Dott. Gianni Massimo Zito





La Riforma del Terzo Settore – I Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, introduce anche per gli Enti del Terzo Settore i quali :

- **Abbiano acquisito la personalità giuridica ai sensi dell'art.22 del CTS;**
- **Siano iscritti al Registro delle Imprese**
- **Nominano un Revisore Legale dei Conti**

la possibilità di costituire uno o più patrimoni, separati e disgiunti giuridicamente ed economicamente, destinati ad uno specifico affare.

Il legislatore delegato, al fine di disporre e regolamentare gli atti inerenti la costituzione, gestione ed obblighi inerenti, fa rinvio alle norme contenute nel Codice Civile, specificatamente quelle rubricate alla Sez. XI del V capo del V libro, ovvero degli articoli 2447-bis e seguenti.

L'intero nuovo istituto è stato introdotto dalla Riforma del Codice Civile «Societario» con D.Lgs. N.6/2003.



Confronto con i patrimoni destinati ante Riforma

Fino all'avvento dell'art. 10 del CTS per le associazioni e fondazioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile un esempio di "separazione" del patrimonio si realizzava ai sensi dell'art. 32 del c.c. per i c.d. «*patrimoni con destinazione particolare*» costituiti per donazioni o lasciti di beni con destinazione eterogenea rispetto agli scopi dell'Ente.

Trattasi naturalmente di un istituto diverso da quello previsto dall'art. 2447 bis c.c.:

- a) l'istituto di cui all'art. 2447 bis c.c. è costituito dallo stesso ente per suo stesso interesse e per quelli dei creditori speciali;
- b) l'istituto di cui all'art. 32 c.c. è invece costituito dal disponente e l'ente "subisce" la volontà dello stesso.

La funzione svolta dall'istituto di cui all'art. 2447 bis c.c. è in sintesi quella di sottrarre un "nucleo di beni e rapporti giuridici" alla garanzia patrimoniale dei creditori generali con deroga all'art. 2740 c.c. in merito al principio dell'universalità dei beni e della responsabilità patrimoniale.



Acquisizione della personalità giuridica dell'ETS e patrimonio minimo

Requisito principale ai fini dell'applicabilità dell'art. 10 del CTS da parte dell'ETS è che questo abbia conseguito la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il comma 4 dell'art.22 CTS stabilisce che gli ETS (associazioni o fondazioni) potranno acquisire il riconoscimento giuridico se il loro patrimonio, in somma liquida e disponibile (denaro o giacenze di rapporti bancari), sia non inferiore :

- Per le associazioni ad Euro 15.000
- Per le fondazioni ad Euro 30.000

Ove il patrimonio sia costituito con beni non liquidi occorrerà una relazione di stima giurata di un revisore legale o una società di revisione iscritti al Registro Revisori.

Il comma di chiusura dell'art. 22 CTS dispone l'autonomia patrimoniale perfetta nei rapporti obbligatori per gli ETS che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico.



Iscrizione dell'ETS riconosciuto al Registro delle Imprese

Il secondo requisito richiesto ai fini della possibilità per ETS di costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare, richiesta dall'art. 10, è l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'art. 11 del CTS infatti al secondo comma prevede l'obbligo, per gli ETS che svolgono esclusivamente o principalmente la propria attività in forma di impresa commerciale, di chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese, non alternativamente, bensì congiuntamente all'iscrizione al RUNTS.

Per le sole Imprese Sociali, regolamentate dal D.Lgs. 112/2017, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese assolve il requisito d'iscrizione al RUNTS.



Quali soggetti ETS possono costituire un patrimonio dedicato

Enti ETS con riconoscimento giuridico, iscritti Registro Imprese e RUNTS

- **Organizzazioni di volontariato;**
- **Associazioni di Promozione Sociale**
- **Enti Filantropici**
- **Reti Associative**
- **Società di mutuo soccorso**
- **Altri enti del terzo settore (fondazioni, associazioni)**
- **Enti religiosi « ramo ETS» ai sensi del comma 3 art.4 CTS**
- **Enti ETS Imprese Sociali**

Imprese Sociali non ETS iscritte al Registro delle Imprese

Enti religiosi «ramo impresa sociale» ai sensi del comma 3 art. 1 D.lgs. 112/2017

Cooperative sociali e consorzi quali imprese sociali di diritto



La normativa civilistica ed il CTS – Questioni oggettive

Due fattispecie di segregazione patrimoniale possono essere considerate per quanto previsto dagli artt. 2447-bis e seguenti :

- 1. Il patrimonio destinato ad uno specifico affare**
- 2. Il finanziamento contratto per uno specifico affare con obbligo di rimborso parziale o totale**

Il CTS nel corpo normativo prevede altre fattispecie che si riconducono a fattispecie di «simil» segregazione di patrimonio:

- Per il ramo ETS degli enti religiosi civilmente riconosciuti – art. 4 c.3 del CTS**
- Per le attività svolte in convenzione con la P.A. – art. 56 del CTS**
- I fondi delle FOB devolute al ONC per il sostenimento dei CSV – c.d. FUN - art.62**
- Fondo finanziamento progetti di interesse generale – art.72 CTS**
- Contributi per OdV e APS – artt. 73-74-75**



La normativa civilistica ed il CTS – Limiti quantitativi e qualitativi

L'ultimo comma dell' art. 2447-bis stabilisce che i patrimoni destinati ad uno specifico affare , complessivamente considerati per ciascun Ente, non possono essere costituiti per entità superiori al dieci per cento del patrimonio netto (limite quantitativo), escludendo gli apporti di terzi, e non possono essere comunque costituiti per affari relativi ad attività riservate in base a leggi speciali.

Ad esempio l'art. 114 terdecies c.1 del TUB obbliga gli Istituti di Pagamento, che svolgano attività commerciale consistente in attività accessorie e strumentali a quelle dei servizi di pagamento, alla costituzione di un patrimonio destinato dovendo peraltro individuare i «soggetti responsabili del patrimonio dedicato»

Difficoltà operative sorgono per taluni Enti, ad esempio gli Enti religiosi, che costituendo un «ramo ETS» dovranno separare il Patrimonio tra : Patrimonio Istituzionale , Patrimonio del «ramo ETS» per il riconoscimento giuridico, e Patrimonio dedicato.



La normativa civilistica ed il CTS – Qualificazione giuridica

Con la costituzione del patrimonio dedicato si segrega una parte del patrimonio dell'Ente, che comprende: beni, rapporti giuridici e fondi espressamente individuati, il quale non è più atto a garanzia della totalità dei creditori dell'Ente bensì diviene fondo di garanzia patrimoniale per i soli creditori delle obbligazioni derivanti dall'espletamento e realizzazione dell'affare relativo classificabili come «creditori particolari» dell'Ente.

L'art. 2447-quinquies del Codice Civile prevede l'operatività della segregazione del patrimonio destinato decorsi sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione dell'Ente nel Registro delle Imprese.

I creditori generali dell'Ente possono valersi sui frutti o proventi derivanti dal patrimonio destinato se destinati in «autofinanziamento» all'Ente.



La normativa civilistica ed il CTS – Costituzione del patrimonio destinato

La deliberazione di costituzione è adottata dall'organo amministrativo salvo che, per i soli Enti associativi riconosciuti, lo statuto non preveda diversamente.

La delibera deve riportare quanto disposto dall'art. 2447-ter quale contenuto obbligatorio:

- a. La descrizione dell'affare al quale è destinato il patrimonio, descritto adeguatamente nell'obiettivo, nei contenuti e nelle risorse da impiegare. Non deve coincidere con l'oggetto sociale ma risultare ad esso coerente, eventualmente un ramo. Può essere un'attività nuova o già esercitata, in tal caso si dovrà preventivamente acquisire il consenso dei creditori sociali dell'affare stesso. In alternativa si potrà stabilire la responsabilità illimitata, sussidiaria, per le sole obbligazioni sorte antecedentemente la costituzione del patrimonio dedicato.



La normativa civilistica ed il CTS – Costituzione del patrimonio destinato

- b. Descrizione dei beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato i quali cessano di essere garanzia patrimoniale dei creditori dell'Ente divenendo garanzia patrimoniale per i creditori delle obbligazioni relative allo specifico affare. L'organo sociale che delibera la costituzione del patrimonio dedicato, individua i beni ed i rapporti giuridici, ai fini dell'opponibilità verso i terzi e, ove trattasi di beni iscritti in pubblici registri, procede con la trascrizione in favore del patrimonio dedicato dell'Ente.**
- c. Conguità del patrimonio dedicato rispetto alla realizzazione dell'affare intendendosi elemento indispensabile dalla costituzione, quindi dall'intrapresa dell'affare, sino alla conclusione dello stesso. Dal *Piano economico – finanziario* dovranno emergere: la congruità dei mezzi , anche di terzi; le regole dell'impiego del patrimonio dedicato, ivi compresa la destinazione dei frutti o proventi dell'affare; il risultato da perseguire e le eventuali garanzie di terzi.**



La normativa civilistica ed il CTS – Costituzione del patrimonio destinato

- d. **Apporti dei terzi al patrimonio dedicato** e relative disposizioni di partecipazione e controllo sull'affare degli stessi. Inquadrabile quale apporto atipico di capitale di rischio, non avente natura di finanziamento (*la dottrina distingue rispetto all'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cc e seguenti stante il vincolo di natura reale sui beni destinati e il sistema di rendicontazione separata*)
- e. **Emissione di strumenti finanziari** di partecipazione all'affare e specificazione dei diritti attribuiti, categorie e relativa durata, diritti sugli utili dell'affare, disposizioni sulle assemblee speciali dei possessori (art. 2415 c.2,3,4,5; art.2416, art. 2417, art. 2418, art. 2419 c.c.), obbligo di istituzione del libro sociale relativo.
- f. **Nomina del Revisore Legale** per l'affare, ove non sia già in carica per l'Ente.
- g. **Le regole di rendicontazione** dell'affare, principi contabili da adottare, scritture contabili separate per ciascun patrimonio, rendiconti separati da allegare al bilancio dell'Ente e da illustrare nella Nota Integrativa (per gli ETS Relazione di Missione).



La normativa civilistica ed il CTS – Controllo e pubblicità del patrimonio destinato

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2447-quater e dell'art. 2436 del codice civile la delibera di costituzione del patrimonio dedicato deve essere iscritta a cura del notaio verbalizzante entro i termini di legge presso il Registro delle Imprese competente. Il notaio deve sindacare, in sede di controllo, l'eventuale manifesta incongruità del patrimonio rispetto al compimento dell'affare, essendo, la congruità un elemento essenziale dell'istituto giuridico.

La legge non indica i requisiti formali, atto pubblico o scrittura privata autenticata, validi ai fini dell'iscrizione e trascrizione della delibera.

Ove nel patrimonio destinato siano ricomprese beni iscritti in pubblici registri la delibera costitutiva viene ivi trascritta.

Gli effetti della separazione patrimoniale avviene al momento dell'iscrizione della delibera. Entro 60 giorni dall'iscrizione eventuali opposizioni dei creditori anteriori dell'Ente possono essere depositate al Tribunale competente.



La normativa civilistica ed il CTS – Limite della responsabilità

Nelle obbligazioni assunte in relazione allo specifico affare l'Ente dovrà indicare il vincolo di destinazione al patrimonio dedicato, pena risponderne con l'intero patrimonio (art. 2447-quinquies c.4).

Inoltre l'Ente risponde con l'intero patrimonio, anche quindi con il patrimonio residuo rispetto a quello dedicato, per le obbligazioni contratte nello svolgimento dello specifico affare quando :

- **è previsto espressamente nella delibera di costituzione;**
- **arrecava a terzi danni per fatto illecito anche per atti non riferibili allo specifico affare**

Tale responsabilità con l'intero patrimonio è comunque sussidiaria al patrimonio destinato e si attiva nell'incongruenza dello stesso.



La normativa civilistica ed il CTS

Il finanziamento dedicato ad uno specifico affare (art. 2447-decies c.c.)

Il contratto ha la particolarità di destinare i proventi al soddisfacimento dei creditori particolari dello specifico affare.

Il vincolo di destinazione e la segregazione dei proventi del contratto a patrimonio dell'affare avviene se:

- 1. è opponibile ai terzi il contratto in forza del deposito al Registro delle Imprese ;**
- 2. l'Ente separa contabilmente i proventi dell'affare tenendoli separati dal patrimonio residuo.**

Il contenuto minimo del contratto è stabilito dal 2° comma dell'articolo in parola.

In caso di procedura concorsuale aperta nei confronti del ramo imprenditoriale dell'Ente il finanziatore particolare ha diritto di insinuazione nel passivo per il credito.



La normativa civilistica ed il CTS – La cessazione del patrimonio destinato

L'art. 2449-novies prevede due fattispecie di cessazione:

- a. la realizzazione dell'affare**
- b. l'impossibilità di realizzazione dello stesso**

altre possibili fattispecie di cessazione possono essere previste dalla delibera costitutiva del patrimonio dedicato.

In tali casi l'organo amministrativo redige il rendiconto finale dell'affare che, insieme ad una relazione dei sindaci o dell'organo di revisione legale dei conti, va depositato presso il Registro delle Imprese.

Nei successivi 90 giorni i creditori particolari dell'affare non integralmente soddisfatti potranno richiedere all'Ente, nei limiti del patrimonio segregato, il soddisfacimento.

Ipotesi di insolvenza e fallimento possono riguardare il patrimonio destinato o l'intero patrimonio dell'Ente, escludendosi però che possa essere dichiarata l'apertura della procedura per il solo patrimonio destinato.



La normativa civilistica ed il CTS – I libri contabili obbligatori e le scritture contabili

L'art. 2449-sexies dispone la separazione dei libri e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile in riferimento alle attività di ciascuno specifico affare al quale il patrimonio è destinato, ovvero:

- a. Libro giornale – art. 2216 c.c.
- b. Libro degli inventari – art. 2217 c.c.
- c. Ulteriori scritture (es. libro cassa, libro mastro, registro del magazzino) osservando le normali regole di messa in uso e di regolare tenuta contabile.

Il dettato normativo pare dunque far coincidere l'obbligo statuito dal codice civile con quanto disposto dal CTS, per gli ETS che svolgono esclusivamente o principalmente la propria attività in forma di impresa, come disposto dal quarto comma dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.



Il principio contabile OIC 2 – Le scritture contabili

L'Ente deve tenere scritture contabili di partita doppia separate per ciascun affare che definisca, per ciascun periodo, uno stato patrimoniale ed un conto economico separati.

Il procedimento di confluenza dei conti avverrà per saldi di conto nella contabilità complessiva, riassuntivamente. (Ris. A.d.E. n.341 del 31 ottobre 2002 ; Ris. Min Finanze n.428 del 15 luglio 1980)

Il libro inventari deve contenere i beni, crediti, debiti, ed altri rapporti giuridici, come definiti nella delibera di costituzione del patrimonio destinato, ai medesimi valori ivi indicati. Per i beni oggetto di apporto dei terzi andrà effettuata una valutazione ai valori di mercato (ex art. 2343 c.c. stima dei conferimenti)



Il bilancio dello specifico affare

Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

L'art. 2447-septies del c.c. dispone che i beni ed i rapporti del patrimonio destinato vanno distintamente indicati nello Stato Patrimoniale dell'Ente.

Per ciascun affare e relativo patrimonio dedicato gli amministratori dell'Ente redigono un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico, che si allega al Bilancio, e che dal secondo esercizio conterrà la comparazione dei dati rispetto all'esercizio precedente.

Inoltre andrà redatta una *Nota di Commento*, nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato. Si applicano qui le regole generali di cui all'art. 2427 n.1 ed all'art. 2426 Cod. Civ.



Il bilancio dello specifico affare

Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l'indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione, c.d. *Regole di Rendicontazione*. Tali regole devono far riferimento almeno:

- ai criteri di valutazione adottati;
- ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell'affare e di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari;
- ai criteri di individuazione dei ricavi dell'affare e di eventuale separazione di ricavi comuni a più affari.

Nel corpo del Rendiconto dello specifico affare va fatto riferimento espresso al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio dedicato, richiamando il contenuto essenziale.

La relazione dell'organo di controllo va allegata al Rendiconto.



Il bilancio dello specifico affare

Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Il principio contabile OIC 2 interpreta la norma civilistica nel senso di prevedere l'estensione del bilancio relativo all'affare solo se la durata delle attività relative superano l'esercizio. In caso contrario il rendiconto sarà assimilato al rendiconto finale ex art. 2447-novies c.c..

Lo Stato Patrimoniale conterrà la voce «Patrimonio netto (o deficit netto) dell'affare» suddivisa tra :

- **Importo originario;**
- **Riserve per apporti di terzi;**
- **Utile dell'affare (o perdita) del periodo**
- **Utili dell'affare (o perdite) degli esercizi pregressi.**



Il Bilancio Generale e lo specifico affare
Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

I riflessi sul Bilancio Generale dell'Ente saranno esclusivamente nell'evidenza, nel Patrimonio Netto, delle voci :

VII Altre Riserve : Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati

VIII Utili e perdite a nuovo : Utili e perdite di patrimoni destinati a nuovo

Non si distingue invece il Patrimonio Netto dello specifico affare ne il risultato di periodo che confluiscono nella generale voce corrispondente.

Ove sia prevista la responsabilità illimitata dell'Ente per le obbligazioni assunte per lo specifico affare allora, come previsto dall'art.2447-septies c.4 del c.c., andrà indicato tale impegno tra le voci dei conti d'ordine e la relativa valutazione, da effettuarsi sul rischio massimo sopportato, ed andrà illustrata nella Nota Integrativa (Relazione di Missione).



Il Bilancio Generale e lo specifico affare
Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Oltre le voci di Patrimonio Netto andranno riportate nel Bilancio Generale dell'Ente il valore dei beni e degli altri rapporti relativi allo specifico affare i quali importi, per quanto previsto dal primo comma dell'art. 2447-septies , *«sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società»*.

Si dovrà operare nella formulazione del Bilancio Generale con una tra le seguenti modalità:

1. Creando per ciascuna voce il «di cui destinato a specifico affare...»
2. Creando una specifica sottovoce es. « per crediti verso clienti dello specifico affare»
3. Separando gli importi del patrimonio destinato da una colonna intermedia
4. Indicando distintamente in calce alle voci di attività generale le voci, distinte nelle classi di attività e passività relative al patrimonio dedicato.



Il Bilancio Generale e lo specifico affare
Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Il Conto Economico dell'Ente non prevederà invece la distinta annotazione dei ricavi e dei costi destinati allo specifico affare.

Nel silenzio normativo è tuttavia consigliabile che nella Nota Integrativa (Relazione di Missione) dell'Ente si dia evidenza dei componenti positivi e negativi del reddito riferibili all'affare.

Nell'ipotesi di risultato di *deficit* del patrimonio destinato, ove limitato nella responsabilità, allora tale deficit andrà evidenziato nel punto 23 del conto economico nel risultato d'esercizio suddividendolo dal risultato , di utile o perdita, relativi all'attività generale dell'Ente stesso.



La Nota Integrativa e lo specifico affare

Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Per il disposto combinato dell'art.2447-septies c.3 e dell'art. 2427 n.20 è d'obbligo illustrare per ciascun patrimonio dedicato nell'apposita sezione della Nota Integrativa (Relazione di Missione) dell'Ente intitolata «Informazioni relative ai patrimoni destinati» :

- a. **La tipologia di beni e dei rapporti giuridici del patrimonio destinato**
- b. **Criteri di imputazione e ripartizione dei costi , utilizzando :**
 - a. per i costi diretti il principio OIC 13 (magazzino) o OIC 23 (lavori in corso),
 - b. per i costi generali ed amministrativi il criterio di riparto in base ai costi diretti sostenuti nell'affare,
 - c. Per gli oneri finanziari il criterio di proporzionalità rispetto al finanziamento utilizzato nell'affare,
 - d. Per gli oneri tributari il criterio di diretta imputabilità o in base al calcolo della produzione netta pro quota dell'affare (es. IRAP).



Rappresentazione del Bilancio ETS e patrimonio dedicato

In assenza di indicazioni formali in merito allo schema di bilancio ETS richiamato dal terzo comma dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017, si potrà fare riferimento ai documenti emanati in relazione alla redazione dei bilanci degli enti non profit, in particolare:

- Principio N. 1 – Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit del 19 maggio 2011, elaborato dal tavolo tecnico tra commercialisti, Agenzia per le Onlus e OIC , definitorio dei postulati del bilancio degli enti non profit quanto a assunzioni contabili (continuità e competenza), clausole generali (chiarezza, veridicità, correttezza, accountability), principi generali (comprensibilità, imparzialità, prudenza, ...) ed i criteri di valutazione applicabili.
- Linee guida e gli schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit emanati dall'Agenzia del Terzo Settore dell'11 febbraio 2009, introduceva il concetto di *patrimonio libero* e *patrimonio vincolato* negli schemi di bilancio



Rappresentazione del Bilancio ETS e patrimonio dedicato

	Dati in euro	Dati in euro
	Anno t	Anno t-1
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
II Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) <u>fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali</u>		
3) <u>fondi vincolati destinati da terzi</u>		
III - Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso		
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti		





Il rendiconto finale dello specifico affare
Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Al realizzarsi dell'affare o alla sua sopravvenuta impossibilità a realizzarsi, gli amministratori ai sensi dell'art. 2447-novies del codice civile redigono il rendiconto finale dell'affare che, insieme ad una relazione dei sindaci e del revisore legale dei conti, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

La struttura del rendiconto deve contenere:

- a. Lo Stato Patrimoniale, per evidenziare la struttura finale del patrimonio dedicato al fine di rendere edotti i creditori particolari dell'affare non soddisfatti;
- b. Il Conto Economico, che contenga sia l'ultima parte di gestione decorrente dall'inizio dell'ultimo periodo, sia una nota di riepilogo di tutti i ricavi e costi relativi all'affare;
- c. La Nota Integrativa contenente le regole di rendicontazione finale come disposte dalla delibera di costituzione del patrimonio destinato e, nell'ipotesi di impossibilità a compiere l'affare, i relativi motivi.



Il rendiconto finale dello specifico affare
Disposizioni civilistiche e il principio contabile OIC 2

Il rendiconto finale andrà allegato al Bilancio Generale dell'Ente relativo all'esercizio in cui si compie l'affare o lo stesso diviene impossibile.

Nulla dispone la norma in relazione all'eventuale approvazione dell'assemblea o dell'organo amministrativo dell'Ente e dei termini di deposito del rendiconto finale.

Si ritiene consigliabile che il rendiconto finale, con le relazioni degli organi di controllo, siano espressamente deliberati, al pari della delibera costitutiva, anche al fine del computo dei 30 giorni utili per il deposito dello stesso.

Realizzato l'affare il patrimonio destinato rientra in quello generale, cessando il regime di segregazione a favore dei creditori particolari.